

Udienza del 9.1.2014

Causa n. 2327/2013

Sono comparsi per la parte ricorrente l'Avv. Sartori, Avv. Caloi, Avv. Pansini e per la parte convenuta l' Avv. Benedetti e in rappresentanza del Comune l'Avv. Crescimbeni e Avv. Likawetz

Il Giudice all'esito della discussione pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo

Il Giudice

dott. Antonio Gesumunno

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro

Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno, nella causa di lavoro promossa da
da

BETTINI GIUDITTA, CASELLA PAOLA, CHESINI MARIA PAOLA, FACCIO BEATRICE, FAVARO DANIELA, GANDINI PAOLA, MACCHIELLA BARBARA, MARCHIOTTO CHIARA, MAROCCHIO DONATELLA, MOLINI DONATELLA, MONTRESOR LARA, MORANDO ORNELLA, NICOLIS STEFANIA, ORIZZONTE ELISABETTA, SGULMARO SAMUELA, VAIANI CRISTINA, VIGNOLA CHIARA, ZANELLA MONICA, ALLEGRINI LUISA, ANGELUCCI ALESSANDRA, BONOMO BARBARA, BRENTEGANI LUCIA, CROVEGLIA ANTONELLA, DAL MOLIN DANIELA, DALLA VEDOVA ANNA, DANZI SABRINA, FERRAIS FIORELLA, FICELI CAMILLA, LINDEGG PAOLA, PALAZZI ILARIA POIANA, ROBERTA RINGGER, SILVIA SARTORI, ENRICHETTO VERONESI MARTINA, ZAGO STEFANIA, ZAMBELLI CHIARA ADAMI, DANIELA BERTELLI, SERGIA CAVAGLIERI LUCIA, CONTESTABILE CHIARA, MILANI NICOLETTA, PICCOLI ELISABETTA, PICELLI PAOLA, REZZADORI WILMA, STANGO MARIA CARMELA, STERZI ROSELLA, TUMOLO CHIARA, VALSECCHI PAOLA VIDOTTO AMANDA, GIRIMONDO MARIA, ONORATO CONCETTA, PERETTA GIOVANNA, MODELLI ELISA, SIGNORINI ELENA

(Avv. CALOI STEFANO)

Contro

COMUNE DI VERONA

(Avv. CAINERI GIOVANNI ROBERTO)

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata

- 1) Accoglie il ricorso e, accertata l'illegittimità delle deliberazioni della Giunta Comunale n. 120 del 14.4.2010 e n. 585 in data 27.12.2012, dichiara il diritto delle parti ricorrenti a vedersi applicata, nel rapporto di lavoro con il Comune di Verona, la disciplina contrattuale prevista nei rispettivi contratti individuali di lavoro ed applicata sino al 31.12.2009;
- 2) Condanna il Comune convenuto a ripristinare nei confronti delle parti ricorrenti, per tutti gli effetti economici e giuridici, la disciplina contrattuale prevista nei rispettivi contratti individuali di lavoro ed applicata sino al 31.12.2009;
- 3) Condanna il Comune convenuto a rifondere le spese di lite che liquida in complessivi € 2.500 per compensi e € 225,00 per anticipazioni oltre Iva e Cpa
- 4) Fissa termine di gg. 60 per il deposito della sentenza.

Verona, 9.1.2014

IL GIUDICE

dott. Antonio Gesumunno